



Documento - 17/11/2023

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Parere di precontenzioso del 13 ottobre 2023

Obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro.

La richiesta di parere riguardava una procedura di gara per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la quale la stazione appaltante aveva previsto l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

La parte ricorrente lamentava la mancata applicazione dell'art. 108, comma 2, del nuovo Codice appalti (DLgs 36/2023) in cui è previsto che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante replicava che l'applicazione del criterio del minor prezzo era giustificata dalle caratteristiche standardizzate dell'appalto e dunque prevista dal medesimo art. 108 al successivo comma 3.

L'ANAC, nel parere ha osservato che *“la ripetitività e standardizzazione costituiscono attributi che mal si conciliano con le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura atteso che, come rilevato dalla giurisprudenza, la loro ingegnerizzazione comprende attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate”*.

Inoltre, sul parere si legge che *“contrariamente a quanto affermato dalla Stazione appaltante, anche in relazione servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione appaiono certamente individuabili criteri di valutazione (ad es. le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la Stazione appaltante e la Direzione Lavori ecc.) idonei a rendere un'offerta preferibile all'altra”*.

Per questi motivi l'ANAC ha ritenuto che *“che il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento del servizio in oggetto non sia conforme alla normativa di settore”*.

Allegati

» [parereanac13102023](#)